



ALLEGATO **A**
AL DECRETO N. **43** del **19 GIU. 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 24 del 28/03/2018

**Oggetto: Consorzio CO.GE.A. (con sede legale in Via G. Galilei, 5 – 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 04451270237) & Fasani Celeste S.r.l. (con sede legale in Via Corso, 40 – 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 02903440234).
Sito estrattivo denominato “Cava Quattrino”. Variante al progetto di cava e realizzazione sul sito di una discarica per rifiuti inerti.
Comune di localizzazione: Erbezzo (VR).
Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, in applicazione della D.G.R. n. 940/2017.**

1. PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 24/01/2017 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dal Consorzio CO.GE.A. (con sede legale in Via G. Galilei, 5 – 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 04451270237) e da Fasani Celeste S.r.l. (con sede legale in Via Corso, 40 – 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 02903440234), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, acquisita al protocollo regionale 27859.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/2017).

Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 24/01/2017, sul quotidiano “Il Corriere di Verona”, l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Erbezzo (VR).

Successivamente, in data 27/01/2017, le Società proponenti hanno effettuato una pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere di Verona”, di errata corrige del titolo dell’istanza riportato nella precedente avviso del 24/01/2017.

Con nota acquisita al protocollo regionale 52440 in data 08/02/2017 e con nota acquisita in data 28/02/2017 al protocollo regionale 27502, le Società hanno attestato il depositato della documentazione progettuale anche presso l’ARPAV – Direzione Generale, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, l’U.O. Genio Civile di Verona, l’U.O. Forestale Ovest, il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, l’Azienda Ulss 9 Scaligera.

In data 30/01/2017, presso la “Sala Ciclamino” del Comune di Erbezzo (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento (come da dichiarazione della Società acquisita in data 31/01/2017 al protocollo regionale 38507).

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota protocollo 71252 in data



ALLEGATO 43 del 19 GIU. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

21/02/2017, gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A. hanno comunicato l'avvio del procedimento.

Le Società, con nota acquisita al protocollo regionale 52440 in data 08/02/2017, hanno provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'U.O. V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota 62870 in data 15/02/2017) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 6438 - Class. 34.1904.04/33.1 (acquisito al protocollo regionale 112724 in data 20/03/2017), ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto *de equo* e ha rilasciato contestualmente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Con nota in data 13/02/2017 - protocollo 57385 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 542106, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/01/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 329/2017 del 28/12/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni.

Con nota in data 15/02/2017 - protocollo 62809, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno richiesto alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei rifiuti, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia e alla Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest, un parere relativamente alla conformità dell'intervento con la normativa di settore di competenza di ciascuna rispettiva Struttura regionale.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali in data 03/04/2017 al protocollo 132029.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/05/2017. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/2017):

| Mittente | Data acquisizione al protocollo regionale | Numero protocollo regionale |
|---------------------|---|-----------------------------|
| Provincia di Verona | 17/07/2017 | 292563 |



ALLEGATO ^k
AL DECRETO n. 43 del 19 GIU. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 17/11/2017, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto di discarica interessa un'area di cava sita in loc. Quattrino nel Comune di Erbezzo (VR), che è compreso all'interno del territorio della Lessinia centrale, che confina a Nord con il Comune di Ala (Trento), ad Est con il Comune di Bosco Chiesanuova, ad Ovest con Sant'Anna d'Alfaedo e a Sud con Grezzana.

L'intervento di variante risulta riassumibile in:

- una riduzione delle dimensioni della cava così come autorizzata, sia in termini volumetrici che in termini di estensione superficiale;
- una progressione per lotti dell'attività estrattiva con subentro dell'attività di discarica nelle porzioni per le quali l'attività estrattiva viene dichiarata ultimata dal direttore dei lavori della cava stessa;
- un approntamento della discarica nei lotti per i quali l'attività estrattiva viene dichiarata ultimata. L'approntamento della discarica costituirà contestuale estinzione dell'attività di cava limitatamente ai Lotti nella quale la stessa sarà stata dichiarata ultimata (condizione propedeutica all'attivazione dei lavori per l'allestimento del lotto di discarica);
- una ricomposizione ambientale della discarica che assorbe, modifica e sostituisce il progetto di ricomposizione precedentemente previsto e autorizzato per la cava in esame.

La seguente tabella riporta il confronto dei dati dimensionali della cava tra lo stato autorizzato e lo stato di variante proposta:

| | STATO AUTORIZZATO | STATO DI VARIANTE |
|---|------------------------|------------------------|
| AREA DI CAVA | 27.428 m ² | 10.247 m ² |
| AREA DI SCAVO | 19.800 m ² | 8.680 m ² |
| VOLUME TOTALE COMPRESA IL VOLUME DI SCOPERTURA (CAPPELLACCIO) | 372.439 m ³ | 184.630 m ³ |
| VOLUME ESTRAIBILE AL NETTO DEL VOLUME DI SCOPERTURA (CAPPELLACCIO)* | 253.610 m ³ | 96.158 m ³ |

3. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e sulla base dell'attuale orientamento legislativo, da parte del Proponente sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

1. Quadro di Riferimento Programmatico
2. Quadro di Riferimento Progettuale
3. Quadro di Riferimento Ambientale

4. AREE SIC e ZPS, VINCA

L'area di intervento è collocata esternamente ai siti della Rete Natura 2000 e nello specifico si trova a:

- circa 1.200 m di distanza dal sito SIC/ZPS IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora,
- circa 4.800 m di distanza dal sito SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine,
- circa 6.000 m di distanza dal sito SIC IT3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 542106, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/01/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 329/2017 del 28/12/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di



ALLEGATO

19 GIU. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha prescritto quanto segue:

- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Himantoglossum adriaticum*, *Paranassius mnemosyne*, *Bombina variegata*, *Rana dalmatina*, *Podarcis muralis*, *Zamenis longissimus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Bubo bubo*, *Dryocopus martius*, *Anthus campestris*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Miniopterus schreibersii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di dare adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

Il parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Comitato Tecnico regionale V.I.A., compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria.

5. OSSERVAZIONI E PARERI

Sono pervenuti i seguenti pareri che sono stati oggetto di analisi da parte della Comitato Tecnico regionale VIA:

| | |
|----|--|
| 1. | <p>Provincia di Verona (protocollo 292563 in data 17/07/2017)</p> <p>La Provincia di Verona con propria Determina Dirigenziale n. 2900/17 del 13/07/2017, ha trasmesso il parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto espresso dal Comitato Tecnico provinciale V.I.A. nella seduta del giorno 21/04/2017, nel rispetto di prescrizioni.</p> <p style="text-align: center;"><i>Nota istruttoria</i></p> <p>Si prende atto e si condividono le conclusioni dell'Amministrazione provinciale, nonché le prescrizioni impartire.</p> |
|----|--|

6. VALUTAZIONI SUL PROGETTO, SUL SIA E SULLE OSSERVAZIONI

La Provincia di Verona con propria Determina Dirigenziale n. 2900/17 del 13/07/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 292563 in data 17/07/2017), ha trasmesso il parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto espresso dal Comitato Tecnico provinciale V.I.A. nella seduta del giorno 21/04/2017, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) nella modellizzazione degli aero-dispersi si considerino le emissioni generate dall'attività di discarica, intese anche come scarico e messa a dimora dei rifiuti;
- b) nella gestione delle acque meteoriche, per le acque gestite come rifiuto che saranno stoccate nelle cisterne, in attesa di essere avviate al recapito finale, si definisca: il recapito finale, come s'intende raggiungerlo e l'invarianza idraulica su recettore;
- c) venga stralciato il codice CER 10.12.08 dai codici richiesti, perché non ricompreso fra quelli riportati nel parere provinciale n. 119/2001 e nella tabella 1 al D.M. 27/09/2010 vigente;
- d) venga rispettata la distanza minima delle discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali (per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili) dagli edifici destinati ad abitazione i almeno 15 metri (L.R. n. 3/2000, art. 32), anche per l'edificio da adibire a casa del custode.

La variante progettuale proposta induce un triplice ordine di dirette conseguenza dalla valenza ambientale positiva:

- la succitata riduzione delle caratteristiche dimensionali (volume, superficie e profondità di scavo) dell'attività estrattiva;
- lo stralcio dell'attività estrattiva nella porzione più a Nord dell'attuale autorizzazione di cava sulla quale ad oggi insiste un'area boscata;



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 43 del 19 GIU. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

- la riduzione temporale per l'ultimazione dell'intervento complessivo (cava e discarica) rispetto alla tempistica prevista in precedenza per l'ultimazione della sola attività estrattiva.
Gli aspetti sopracitati si riveleranno ragionevolmente positivi anche per quanto riguarda l'impatto paesaggistico dell'intervento di variante sia in fase operativa che post operativa, in ordine principalmente alle seguenti considerazioni:

- riduzione dell'area di scavo e dei fronti di scavo, in fase operativa;
- restituzione dell'area ad una configurazione sostanzialmente fedele alla situazione precedente all'intervento antropico.

L'intervento è, di fatto, l'autorizzazione di una discarica all'interno di una cava in atto e pertanto vi sarà coesistenza tra attività estrattiva e discarica.

L'assenso alla realizzazione della discarica, così come progettata, porterà all'adozione, da parte della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, di un provvedimento di variante al piano di coltivazione (inteso sia sotto il profilo estrattivo sia sotto quello ricompositivo) che contemplerà, come previsto nell'istanza in esame, le seguenti modificazioni:

- lo stralcio di parte dell'area di cava che attualmente non è stata ancora coltivata e l'innalzamento, sulla restante superficie in coltivazione, delle quote finali di scavo con conseguente riduzione del volume di materiale utile estraibile;
- la presa d'atto che su buona parte dell'area di cava la prevista ricomposizione ambientale ad uso agricolo viene sostituita dalla realizzazione della discarica;
- l'approvazione, per la parte dell'area di cava non interessata dall'intervento di discarica, di una ricomposizione ad uso agricolo morfologicamente diversa da quella attualmente autorizzata.

Al riguardo la Direzione Difesa del Suolo - U. O. Geologia, nell'esprimersi favorevolmente sulla proposta di variante alla cava, correlata alla realizzazione della discarica, ha prescritto quanto segue:

- fare obbligo alle ditte titolari della discarica e della cava di mantenere separate fisicamente le due distinte attività durante la realizzazione degli interventi ma anche per l'intero esercizio delle attività, comprese le relative viabilità di servizio.
- fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di conformare la morfologia ricompositiva finale della parte di cava non interessata dall'intervento di discarica, al profilo finale della discarica;
- fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di caratterizzare il materiale impiegato nella realizzazione della ricomposizione ambientale della parte di cava non interessata dalla discarica, secondo le procedure di cui alla D.G.R. 761/2010 e D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014, per quanto riguarda l'eventuale ricerca dei valori di fondo naturale, in conformità alla DGR 464/2010. Tale materiale dovrà avere idonee caratteristiche ossia rispettare i limiti di cui alla colonna A Tabell 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero inferiori, o uguali, ai valori di fondo naturale presenti nell'area più vasta in cui è situata la cava, con riferimento allo studio 2011 di ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" (e aggiornamento 2016).

La Direzione Tecnica di ARPAV - Servizio Coordinamento Osservatori Regionali e Segreteria Tecniche, ha trasmesso le proprie osservazioni, pervenute agli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. a mezzo mail in data 23/03/2018 e di seguito riportate:

- al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione (cava e discarica), dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti o per il conferimento di rifiuti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard di omologazione europei.

Per quanto attiene l'attività di cava:

- entro sei mesi dall'avvio in esercizio dovrà essere svolta una verifica acustica volta a confermare le previsioni progettuali;
- durante i lavori di coltivazione dovrà essere evitata la diffusione di polveri, anche mediante l'umidificazione dei percorsi dei mezzi d'opera e dei contesti circostanti.



ALLEGATO
DECRETO n. **43** del **19 GIU. 2019**

Direzione Commissioni Valutazioni

Per quanto attiene, invece l'attività di discarica:

- in fase di autorizzazione dovranno essere specificate le modalità di convogliamento e recapito finale delle acque meteoriche oggetto di regimazione a monte dell'area di discarica;
- dagli elaborati di progetto si evince che le acque meteoriche che dilavano il corpo rifiuti saranno trattate presso l'impianto e successivamente si prospetta di riutilizzarle per il bagnamento delle sedi carrabili e l'irrigazione delle porzioni verdi. Tale scenario di destino finale delle acque, in fase autorizzativa, dovrà essere opportunamente inquadrato dal punto di vista amministrativo fornendo gli eventuali chiarimenti necessari allo scopo;
- le tipologie di rifiuto previste nel progetto per il conferimento in discarica, nel caso non rispondano ai requisiti di quanto riportato nella Tabella 1 del D.M. 27 settembre 2010 e ss.mm.ii., dovranno essere preventivamente oggetto di caratterizzazione analitica;
- per i rifiuti provenienti da raccolta differenziata (CER 20.01.02), dovrà essere accertato, almeno tramite le informazioni acquisite con la caratterizzazione di base, che il conferimento degli stessi rifiuti non comporti criticità in ordine alla diffusione di odori e/o il rilascio di colaticci;
- l'impermeabilizzazione di fondo, sponde e copertura sommitale della discarica dovrà rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003. In merito all'applicazione dei "Primi indirizzi tecnici operativi provinciali per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche", di cui alla Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 330/2004, si ritiene opportuno che alla stessa prevalga l'applicazione rigorosa del Decreto citato e l'utilizzo di materiali argillosi ormai consolidato sul piano tecnico, essendo superato da tempo il periodo di prima applicazione della norma nazionale, in cui, tra l'altro, vi era anche l'esigenza di fornire le opportune indicazioni per l'adeguamento delle discariche esistenti.

Ciò premesso, nel caso sia attuata la proposta progettuale di utilizzo di limi provenienti dalla lavorazione del granito, dovrà trattarsi innanzitutto di granito naturale. Inoltre, nel caso sia acquisito come rifiuto, lo stesso materiale dovrà rispettare i limiti della Tabella in Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998, combinati (per numero parametri e valori soglia) con quelli della Tabella 2 del D.M. 27 settembre 2010. Tali riferimenti scaturiscono dal fatto che i limi saranno acquisiti come rifiuto da avviare a recupero e, contemporaneamente, saranno messi in opera come l'impermeabilizzazione per il conferimento di rifiuti inerti.

La Direzione Ambiente, ha trasmesso le proprie osservazioni, pervenute agli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. a mezzo mail in data 27/03/2018 e di seguito riportate:

Il Consorzio Co.Ge.A (discarica) e la ditta Fasani Celeste S.r.l. (cava marmo) intendono procedere alla riduzione della superficie della cava di Marmo "Rosso Ammonitico Veronese" denominata "Cava Quattrino" e procedere alla ricomposizione della stessa mediante la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti.

Gli agglomerati urbani più vicini alla discarica sono loc. Costamora, loc. Genderli e contrà Belvedere. L'area si trova su un altopiano a quota 850 - 875 m s.l.m. delimitato ad est dal Vaio dell'Anguilla, a ovest e nord - ovest dai Vaio dei Falconi e Vaio Sbrolo, a sud - sud ovest dal Progno di Valpantena, e a Nord del centro abitato di Erbezzo.

Dalla verifica delle abitazioni stabilmente e dalla documentazione allegata alla domanda emerge che le case stabilmente abitate di loc. Genderli e Costamora, si trovano a una distanza superiore a 200 m dal perimetro della discarica, la casa di loc. Quattrino verrà destinata ad abitazione del custode (sterilizzata) in quanto si trova ampiamente entro i 200 m dal perimetro della stessa. Le case di loc. Belvedere (contrada stalla nelle visure catastali - classificazione A4 abitazioni di tipo popolare), si trovano a distanza compresa tra 190 - 200 m dal perimetro e sono indicate nella relazione come abitazioni non stabilmente abitate e oggetto di verifica da parte della ditta presso il Comune di Erbezzo (nota Comune di Erbezzo n. 410 del 13.02.2017). Dalle aerofotogrammetrie disponibili si evidenzia che le stesse si trovano in area isolata e servita da strada sterrata parzialmente inerbita. Su parte della strada di accesso alla contrada Belvedere si snoda il sentiero CAI n. 252 Peri - Genderli e la stessa non può essere utilizzata per la circolazione dei veicoli pesanti, che transiteranno per altra via.

Le caratteristiche geologiche dell'area evidenziano la presenza di uno strato di calcari oolitici bianchi, e un soprastante strato di calcare "Rosso ammonitico Veronese". A circa 230 m dal perimetro della

ALLEGATO **A**

Direzione Commissioni Valutazioni

AL DECRETO n. **43** del **19 GIU. 2018**

discarica si riscontrano 2 manifestazioni carsiche denominate "Abisso Quattrino" e "Pozzo dei Genderli". La relazione evidenzia l'assenza di doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo nell'area di cava / discarica.

Data la tipologia di roccia di zona, in quota non si rilevano corsi idrici superficiali permanenti, ma Vai (incisioni vallive di raccolta di piogge intense, in asciutta per quasi tutto l'anno), né sorgenti idonee ad alimentare acquedotti. A controprova di assenza di interferenze con la circolazione idrica sotterranea, i proponenti evidenziano l'assenza di intorbidimento delle sorgenti in zona, dovuta all'attività di cava.

L'area oggetto di discarica prevede l'utilizzo parziale della cava autorizzata. Infatti l'area di cava, a seguito della domanda di modifica occuperà una superficie di 10.247 m² e un'area di scavo pari a 8.680 m² con un volume utile di materiale scavato pari a 96.158 m³. L'area di discarica occuperà lo scavo e verrà così realizzata:

- 1) Strato impermeabile di fondo scavo realizzato con limi di granito spessi 1 m con un volume utilizzato pari a 11.832 m³ (impermeabilità pari a 10⁻⁸ m/s)
- 2) Rifiuti inerti di cui alla tabella 1 del DM 24/06/2015 con un volume conferibile pari a 87.895 m³ che, con conferimento anno pari a 20.000 m³, comporta la durata della stessa per 5 anni e un traffico giornaliero di mezzi pari a 5 camion/giorno
- 3) Strato minerale superiore realizzato con limi di granito di spessore pari a 0,50 m e volume di materiale utilizzato pari a 4.553 m³
- 4) Strato drenante realizzato con ghiaia e cocciame di spessore e volume di materiale utilizzato pari a 4.553 m³.
- 5) Strato superficiale vegetale di copertura dello spessore di 1 m e volume di materiale utilizzato pari a 10.472 m³.

Il D.Lgs. n. 36/2003 prevede che "il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: - conducibilità idraulica k minore o uguale a 1×10^{-7} m/s; - spessore maggiore o uguale a 1 m. Le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente. Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri. La barriera messa in opera artificialmente deve avere uno spessore non inferiore a 0,5 metri".

Rilevato poi che la ditta, come successivamente riportato, ritiene che gran parte dei rifiuti conferibili siano limi di marmo e/o granito. Si ritiene che vi sia contraddizione tra l'utilizzo di limi di granito come sottoprodotto per creare la barriera artificiale di spessore superiore a 0,5 metri (1 m nel caso di progetto) e il successivo deposito di limi di marmo e granito nella discarica come rifiuto. Altresì stessa considerazione va effettuata sulla copertura (strato minerale superiore) realizzato anch'esso con limi di granito al fine di garantire l'impermeabilizzazione superiore della copertura.

Infatti il Consorzio prevede che saranno conferiti in discarica principalmente limi di marmo e granito (01 04 13) che presenta, dopo breve termine e costipazione mediante passaggio di camion con rifiuti e mezzi d'opera, una permeabilità bassa prossima a valori di 10⁻⁷ m/s, in quanto verranno conferiti limi con residuo di acqua massimo pari a 35% ed esenti da Stirene (< 0.1 mg/Kg SS). (PAG42 PUNTO 5.2.4 REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI ORIGINE METEORICA INTERNE ALLA DISCARICA).

Si rammenta che, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229, è competenza statale individuare i casi e le condizioni in cui un rifiuto può essere considerato "end of waste" e quindi non più un rifiuto.

Si ritiene pertanto che, salvo diversa decisione della Commissione VIA, utilizzare il limo di granito come materiale impermeabile di fondo scavo e minerale di copertura non sia corretto (contraddizione di termini) e quindi sia necessario utilizzare altro materiale con idonee caratteristiche tecniche di impermeabilizzazione, continuità, stabilità e portanza geotecnica.



ALLEGATO *k*
AL DECRETO n. 43 del 19 GIU. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

Le tipologie di rifiuti inerti di cui viene chiesto il conferimento sono di seguito riportati:

| Codice | Descrizione | Restrizioni |
|----------|---|---|
| 01 04 13 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui della voce 01 04 07* | |
| 10 11 03 | Scarti di materiale in fibra a base di vetro (**) | Solo se privi di leganti organici |
| 15 01 07 | Imballaggi in vetro | |
| 17 01 01 | Cemento | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione (*) |
| 17 01 02 | Mattoni | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione (*) |
| 17 01 03 | Mattonelle e ceramiche | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione (*) |
| 17 01 07 | Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione (*) |
| 17 02 02 | Vetro | |
| 17 05 04 | Terra e rocce (***) | esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati |
| 19 12 05 | Vetro | |
| 20 01 02 | Vetro | Solamente vetro raccolto separatamente |
| 20 02 02 | Terra e rocce | |

Le voci asteriscate riportano le note allegate alla tabella 2 del DM 24/06/2015

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) il decreto ministeriale ricomprende in tale voce il codice CER 01 04 13 qui esplicitato.

Si ritiene che debba essere valutata la possibilità di conferire il cod. CER 20 01 02 (vetro da raccolta differenziata) in quanto se lo stesso non è sottoposto a lavaggio può provocare, soprattutto nel periodo estivo, fermentazione e odori sgradevoli nell'area di discarica e dintorni. Si evidenzia inoltre che detto rifiuto proviene dalla raccolta differenziata e lo stesso pertanto debba essere sottoposto prioritariamente ad operazioni di trattamento e recupero di materia per la produzione di EoW (reg. UE 1179/2012 del 10.12). E' opinione dell'istruttore che tale codice debba essere stralciato, in quanto deve essere prioritariamente favorito il recupero di materia e poi successivamente il vetro non recuperabile smaltito in discarica come 19 12 05.

La ditta intende procedere all'effettuazione dei test di cessione di cui all'art.5 della tabella 2 del DM



ALLEGATO A
AL DECRETO N. 43 del 19 GIU. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

24.06.2015 eccetto i rifiuti di limi di Marmo e/o Granito (01 04 13) secondo quanto indicato dalla Provincia di Verona nella nota n. 100898 del 01.12.2005, ove vengono verificati i parametri Cd, Cr tot. Cu, Ni e Pb.

Tra i vari lotti di ricomposizione della discarica verrà realizzato un arginello, in limo di granito, che serve sia a separare i vari lotti nonché a raccogliere le acque di dilavamento meteoriche sottoposte a successivo trattamento depurativo per garantire il rispetto dei limiti allo scarico su suolo, mediante trattamento di sedimentazione e disoleazione (I° vasca), successivo accumulo, passaggio su due vasche (post decantazione e acidificazione con CO₂ gassosa per correggere il pH), successivo accumulo prima dello scarico su suolo ovvero riutilizzato in cava per bagnare le sedi carrabili (riduzione polveri) e per l'irrigazione delle porzioni verdi del consorzio, ma non oggetto di discarica. Solo le acque che provengono dalla porzione di discarica in coltivazione saranno oggetto di trattamento depurativo, mentre le acque provenienti da porzioni non in coltivazione ovvero da porzioni di discarica già coperta con telo in LDPE saranno collettate e scaricate su suolo per dispersione superficiale.

Si evidenzia che *“La gestione di detto sistema deve minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia”*.

Si ritiene che l'utilizzo delle acque reflue depurate in loco per bagnare la sede carrabile sia un corretto uso delle stesse, stante la zona priva di acqua e di sorgenti utilizzabili per detto scopo.

Per quanto non ricompreso nella presente relazione si rinvia al parere della commissione Via Provinciale di Verona n. 19 del 21.04.2017, fatto proprio dal dirigente con determina 2900/17 del 13.07.2017, trasmesso alla Regione con nota n. 61493 del 17.7.2017 (prot. reg 282563 del 17.07.2017) e al parere della CTPA di Verona n. 136 del 09.12.2003.

7. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- il R.D. 22.7.1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
- la L.R. Veneto 07/09/1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava;
- la D.G.R. n. 652/2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
- la D.G.R. n. 968/2010;
- il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
- il P.T.R.C., il P.A.Q.E., il P.T.C.P. della Provincia di Verona, il P.R.G. ed il P.A.T. del Comune di Sommacampagna;
- il P.T.A., il P.A.I., il P.G.R.A. ed il P.R.T.R.A.;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. n. 2299/2014 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;

esaminata la documentazione presentata e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

valutata la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale;

valutato il progetto di ricomposizione ambientale;



ALLEGATO 1
AL. DECRETO n. 43 del 19 GIU. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

considerati i contenuti delle osservazioni, dei pareri e delle prescrizioni pervenute;

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti l'Ing. Paolo Botton ed il Dott. Alessandro Manera, Componenti esterni del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 329/2017 del 28/12/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542106 in data 02/01/2018) espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di seguito indicate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 329/2017 del 28/12/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542106 in data 02/01/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività:
 - 1.1) di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Himantoglossum adriaticum*, *Paranassius mnemosyne*, *Bombina variegata*, *Rana dalmatina*, *Podarcis muralis*, *Zamenis longissimus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Bubo bubo*, *Dryocopus martius*, *Anthus campestris*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Miniopterus schreibersii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
 - 1.2) di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali impartite dalla Provincia di Verona, con propria Determina Dirigenziale n. 2900/17 del 13/07/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 292563 in data 17/07/2017) e con successiva comunicazione della U.O. Discariche - Servizio Gestione Rifiuti (pervenuta agli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. a mezzo mail in data 20/03/2018):
 - 2.1) venga stralciato il codice CER 10.12.08 dai codici richiesti, perché non ricompreso fra quelli riportati nel parere provinciale n. 119/2001 e nella tabella 1 al D.M. 27/09/2010 vigente;
 - 2.2) al fine di evitare eventuali possibili emissioni odorigene, è vietato il conferimento presso la discarica in questione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (ad esempio il vetro codice CER 20.01.02);
 - 2.3) il fondo e le pareti della discarica siano allestiti conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 (utilizzando quindi 0,5 m di argilla, anziché 1,0 m di limi di granito previsti in progetto);
 - 2.4) venga rispettata la distanza minima delle discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali (per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili) dagli edifici destinati ad abitazione i almeno 150 metri (L.R. n. 3/2000, art. 32), anche per l'edificio da adibire a casa del custode;
 - 2.5) sia effettuata una modellizzazione degli aero-dispersi che prenda in considerazione le emissioni generate dall'attività di discarica, intese anche come scarico e messa a dimora dei rifiuti;



ALLEGATO A
 AL DECRETO N. 43 del 19 GIU. 2018
 Direzione Commissioni Valutazioni

- 2.6) nella gestione delle acque meteoriche, per le acque gestite come rifiuto che saranno stoccate nelle cisterne, in attesa di essere avviate al recapito finale, si definisca: il recapito finale, come s'intende raggiungerlo e l'invarianza idraulica su recettore.
3. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni/condizioni ambientali impartite dalla Direzione Difesa del Suolo - U. O. Geologia, di cui alla nota acquisita dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 111721 in data 22/03/2018):
- 3.1) fare obbligo alle ditte titolari della discarica e della cava di mantenere separate fisicamente le due distinte attività durante la realizzazione degli interventi ma anche per l'intero esercizio delle attività, comprese le relative viabilità di servizio.
 - 3.2) fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di conformare la morfologia ricompositiva finale della parte di cava non interessata dall'intervento di discarica, al profilo finale della discarica;
 - 3.3) fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di caratterizzare il materiale impiegato nella realizzazione della ricomposizione ambientale della parte di cava non interessata dalla discarica, secondo le procedure di cui alla D.G.R. 761/2010 e D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014, per quanto riguarda l'eventuale ricerca dei valori di fondo naturale, in conformità alla DGR 464/2010. Tale materiale dovrà avere idonee caratteristiche ossia rispettare i limiti di cui alla colonna A Tabella 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero inferiori, o uguali, ai valori di fondo naturale presenti nell'area più vasta in cui è situata la cava, con riferimento allo studio 2011 di ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" (e aggiornamento 2016).
4. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni/condizioni ambientali impartite da ARPAV Direzione Tecnica - Servizio Coordinamento Osservatori Regionali e Segreterie Tecniche (pervenute agli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. a mezzo mail in data 23/03/2018):
- per quanto riguarda l'attività di cava:*
- 4.1) entro sei mesi dall'avvio in esercizio dovrà essere svolta una verifica acustica volta a confermare le previsioni progettuali;
 - 4.2) durante i lavori di coltivazione dovrà essere evitata la diffusione di polveri, anche mediante l'umidificazione dei percorsi dei mezzi d'opera e dei contesti circostanti.
- per quanto riguarda l'attività di discarica:*
- 4.3) in fase di autorizzazione dovranno essere specificate le modalità di convogliamento e recapito finale delle acque meteoriche oggetto di regimazione a monte dell'area di discarica;
 - 4.4) dagli elaborati di progetto si evince che le acque meteoriche che dilavano il corpo rifiuti saranno trattate presso l'impianto e successivamente si prospetta di riutilizzarle per il bagnamento delle sedi carrabili e l'irrigazione delle porzioni verdi. Tale scenario di destino finale delle acque, in fase autorizzativa, dovrà essere opportunamente inquadrato dal punto di vista amministrativo fornendo gli eventuali chiarimenti necessari allo scopo;
 - 4.5) l'impermeabilizzazione di fondo, sponde e copertura sommitale della discarica dovrà rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003. In merito all'applicazione dei "Primi indirizzi tecnici operativi provinciali per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche", di cui alla Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 330/2004, si ritiene opportuno che alla stessa prevalga l'applicazione rigorosa del Decreto citato e l'utilizzo di materiali argillosi ormai consolidato sul piano tecnico, essendo superato da tempo il periodo di prima applicazione della norma nazionale, in cui, tra l'altro, vi era anche l'esigenza di fornire le opportune indicazioni per l'adeguamento delle discariche esistenti.



ALLEGATO *x*
AL DECRETO n. 43 del 19 GIU. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni *DR*

- 4.6) al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione (cava e discarica), dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti o per il conferimento di rifiuti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard di omologazione europei.

Il Direttore
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. Alessandra Negassi

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Sig.ra Eva Maria Lunger

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia